


# IL PROTOCOLLO DI SELEZIONE CLONALE DELLA VITE SI AGGIORNA

Franco Mannini


La normativa riguardante la produzione e la commercializzazione del materiale di propagazione della vite è stata interessata negli ultimi anni da un importante processo di revisione ed aggiornamento con la pubblicazione dei DM 08/02/05 e 07/07/06 che recepiscono le direttive comunitarie (2002/11/CE e 2005/43/CE) di modifica della 68/193/CEE istitutiva del sistema di controllo e certificazione obbligatori per la vite. Grandi novità anche per quanto riguarda la selezione clonale della vite, cioè l'attività di miglioramento genetico e sanitario che fornisce i cloni selezionati a monte della filiera vivaistica. Sulla G.U. n.° 195 del 21/08/08 è stato appena pubblicato il DM 24/06/08 "Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite" (riquadro 1) che riordina ed aggiorna i protocolli di selezione. In particolare il DM ha fatto propria la proposta di revisione dei protocolli formulata a suo tempo dall'ACOVIT dopo un approfondito confronto al suo interno. Tale proposta era volta da un lato a colmare lo 'storico' vuoto normativo relativo alla selezione sanitaria, dall'altro a riformare il protocollo di selezione genetica approvato con il DM 6/12/2001, che da subito aveva suscitato numerose perplessità. Con la pubblicazione del DM 24/06/08 finalmente si fornisce ai costitutori un quadro di regole moderno e ben definito a cui attenersi scrupolosamente per lo svolgimento dell'attività selettiva (riquadro 3).



## Protocollo sanitario

Per quanto attiene al protocollo sanitario, il nuovo DM, per la prima volta dal DPR 1164/69, stabilisce ufficialmente la lista dei virus e delle virosi da cui devono essere esenti le selezioni clonali per poter essere omologate e iscritte nel Registro nazionale e quindi entrare nella filiera vivaistica. In precedenza la valutazione di idoneità virologica dei cloni in omologazione era demandata alla discrezionalità, per quanto competente, dei membri

del Comitato Nazionale Varietà di Vite a cui spetta il giudizio sull'idoneità dei cloni. Il nuovo protocollo, a fronte dell'evoluzione delle tecniche diagnostiche, privilegia il controllo degli agenti virali tramite test di laboratorio (ELISA e PCR), rapidi, affidabili e facilmente ripetibili, limitando il ricorso ai test biologici su viti indicatrici solo delle virosi dell'accartocciamento fogliare e del legno riccio (riquadro. 2). A fronte di una riduzione del ricorso ai saggi biologici, lunghi e laboriosi, si è ampliata la lista degli agenti virali ritenuti nocivi ed incompatibili con l'omologazione, ma facilmente diagnosticabili con i test di laboratorio. Non è più considerata incompatibile con l'omologazione di un clone, quindi, la presenza di una serie di virus 'minori' quali il GFkV, con l'esclusione dei portinnesti, ed il RSPaV, così come di alcune malattie simil-virali quali la necrosi delle nervature e il mosaico delle nervature. In buona sostanza il controllo sanitario viene focalizzato solo più su virus di accertata pericolosità e di significativa diffusione, snellendo le procedure diagnostiche senza ridurre le garanzie di idoneità sanitaria dei cloni in omologazione.



Riquadro 1 - Quadro generale per il corretto svolgimento dell'attività selettiva

### Riquadro 3: DECRETO 24 giugno 2008, GU n.° 195 del 21-08-08

Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite

#### Articolo unico

1. La selezione clonale delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione dei relativi cloni nel registro nazionale delle varietà di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei protocolli tecnici allegati al presente decreto.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.
3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal presente decreto le selezioni clonali per le quali l'impianto dei campi di confronto previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997 sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 2018.
5. Sono escluse da detta selezione le varietà di vite ed i relativi cloni geneticamente modificati.

#### ALLEGATO 1

##### PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETA' AD UVE DA VINO

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale;
2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche;
3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:
  - a. assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV),
  - b. assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare,
  - c. assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra *Vitis vinifera* sensibile),
  - d. assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio "Kober stem grooving" e "corky bark",
  - e. assenza dei sintomi della sindrome "Kober stem grooving" del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costituente e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costituente o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

4. costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione. In assenza di cloni già iscritti al Registro nazionale dovranno essere presenti almeno 24 ceppi della popolazione del medesimo vitigno. Il campo dovrà essere localizzato in un sito vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in selezione.
5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a 'gruppi varietali' di caratterizzazione incerta.
6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturità) e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturità.
7. Determinazione delle principali date fenologiche: germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.
8. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione e in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilità reale, la produttività (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni medie del grappolo.
9. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione delle principali analisi del mosto (zuccheri, acidità titolabile e pH) atte a verificare, in riferimento al testimone, le attitudini qualitative del presunto clone.
10. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione dell'analisi del contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve rosse).
11. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno due annate, andranno effettuate al fine di verificare, in riferimento al testimone, le potenzialità enologiche del presunto clone:
  - a. la microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non inferiore a 50 kg;
  - b. l'analisi chimica dei principali componenti del vino dopo stabilizzazione e imbottigliamento; tale analisi per i vitigni a bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il contenuto in antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di intensità e tonalità colorante;
  - c. l'analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere condotta da un panel addestrato;
  - d. l'analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a maturazione o nel vino (solo per varietà aromatiche).

#### ALLEGATO 2

##### PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' PORTINNESTO DI VITE

#### ALLEGATO 3

##### PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' DI UVE DA MENSA

## Protocollo genetico

Le principali novità sono un maggior dettaglio dei controlli agronomici obbligatori da effettuarsi, per almeno un triennio, in vigneto di omologazione. Esso dovrà essere a dimora in un'area tipica di coltivazione della cultivar in selezione e, ove possibile, contenere un clone già omologato di tale varietà da usare quale testimone di riferimento.

## Controlli enologici

Dovranno essere almeno biennali, prevedere la microvinificazione delle uve, l'analisi completa dei componenti del vino, con particolare attenzione al quadro polifenolico (per vini rossi), e l'analisi sensoriale. Nel caso di uve aromatiche è richiesto il controllo, sulle uve o sui vini, dei principali componenti terpenici liberi e legati. Decade invece l'obbligatorietà di rilevare una lunga lista di parametri previsti dal precedente DM 2001 e relativi a composti polifenolici dell'uva ritenuti inidonei ai fini selettivi, con l'eccezione del contenuto in antociani e polifenoli totali che, anzi, secondo il nuovo protocollo vanno analizzati per almeno un biennio. Come già nel caso del protocollo sanitario, con le nuove regole si è voluto da un lato meglio precisare il tipo, il modo e la durata dei controlli obbligatori per l'intervento selettivo, dall'altro eliminare inutili appesantimenti dell'attività dovuti a parametri difficili da monitorare e sostanzialmente inadatti a caratterizzare le attitudini enologiche dei cloni in selezione.

## Suddivisione del protocollo

Una ulteriore importante novità del DM 24/06/2008 è quella di suddividere il protocollo in tre sezioni a seconda si tratti di selezionare cloni di varietà ad uva da vino, di portinnesto e di uve da tavola. Il nuovo DM, tuttavia, per ora formalizza i protocolli genetico e sanitario solo per le uve da vino mentre è limitato al solo protocollo sanitario per i portinnesti e le uve da mensa. Quest'ultimo peraltro si differenzia solo per i portinnesti, per i quali si richiede anche l'assenza dell'agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV). Appena possibile si dovrà quindi procedere ad un nuovo DM per completare il protocollo genetico anche per queste due sezioni. L'ACOVIT è già al lavoro per formulare proposte in tal senso al MIPAAF.

**Franco Mannini**

Presidente Associazione Costitutori Viticoli Italiani (ACOVIT)  
f.mannini@cvt.tcnr.it